



COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

ORDINANZA N. 13 DEL 04/09/2026

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “13° FESTA DELLE TRADIZIONI AGRICOLE MONTANE” NELLE GIORNATE DI SABATO 05 E DOMENICA 06 SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

IL SINDACO

PRESO ATTO che nelle giornate di sabato 05 e domenica 06 settembre 2026 si terrà la tradizionale manifestazione denominata “13° FESTA DELLE TRADIZIONI AGRICOLE MONTANE”;

RITENUTO opportuno l'impiego di personale Volontario di Protezione Civile, in supporto al Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, per gestire al meglio la manifestazione, al fine di svolgere supporto con compiti di informazione alla popolazione e ai visitatori, in relazione a vie d'ingresso all'evento, zone di parcheggio e eventuali limitazioni d'accesso;

CONSIDERATO che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'esecuzione degli atti e la presidenza delle funzioni attribuite al Comune, nonché il coordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi per il soddisfacimento delle esigenze della popolazione;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio 1 - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale, prot. n. DPC/VS/N/45427 del 06.08.2018, con oggetto "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di Protezione Civile inerente alle attività che possono e che non possono essere svolte dai volontari della Protezione Civile";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 12.11.2012, “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”, in particolare il punto 2.3.1 sugli eventi a rilevante impatto locale, che stabilisce che la realizzazione di eventi, anche circoscritti a un solo comune, può richiedere l'attivazione del piano di Protezione Civile e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);



COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e in particolare l'art. 12, che disciplina le funzioni dei comuni e degli esercizi associati nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che dispone testualmente:

- Comma 1: i comuni, nell'ambito delle attività di protezione civile, assicurano la pianificazione e l'organizzazione delle attività di prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze, nonché l'informazione alla popolazione sui rischi e sulle misure di sicurezza.
- Comma 2: i comuni possono esercitare le funzioni di protezione civile in forma associata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, possono stipulare convenzioni e accordi con altri comuni, enti e associazioni;

RICHIAMATO inoltre il comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. 1/2018 il quale riporta testualmente: “. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;

RITENUTO, sotto il coordinamento del Sindaco come disposto dall'art. 1 del R.D. 733/1931, che per sorvegliare la manifestazione (veicoli, persone, animali, ecc.) è necessaria la presenza e l'impiego di personale volontario di Protezione Civile per sopperire alle varie necessità e carenze, anche in supporto alla locale Forza Pubblica, meramente con compiti di informazione alla popolazione in relazione a vie d'ingresso all'evento, zone di parcheggio e eventuali limitazioni d'accesso, solo a condizione che essi siano legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia preceduto da briefing informativi e sia sempre in supporto all'autorità competente;

VISTI:

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
- l'art. 108, comma 1, lettera c) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Piano di Protezione Civile Comunale;
- il Regolamento della Struttura Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020;

ORDINA

L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 17.00 del 05.09.2026 alle ore 24.00 del 06.09.2026 con l'attivazione delle seguenti funzioni di supporto:

- 1 F4: Volontariato
- 2 F7: Telecomunicazioni



COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Belluno, alla Prefettura di Belluno ed alla Regione Veneto tramite PEC ai seguenti indirizzi:
 - provincia.belluno@pecveneto.it;
 - prefettura.prefbl@pec.interno.it;
 - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it;
 - sala.operativa@regione.veneto.it;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Tomaso Agordino (BL).

IL SINDACO
Moreno De Val